



COMUNE DI CARPINETO SINELLO

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66030 tel. 0872/869135 C.F. e P. Iva 00254060692 C/C/P 12240669

BANDO GENERALE DI CONCORSO *per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica*

Il Responsabile dell'ufficio tecnico

Vista la Legge Regionale n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 06/03/1998 n. 40;
Vista la Legge 23/05/2014 n. 80;
Visto il D. P. R. 28/12/2000 n. 445;

Rende noto

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e sino ai termini di cui all'art 4 della L. R. n. 96/1996, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che, nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva, si renderanno disponibili nel Comune di Carpineto Sinello (CH).

Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso sono i seguenti (i riferimenti "letterali" corrispondono a quelli dell'art. 2 c. 1 della L. R. n. 96/1996 ss. mm. ii.):

a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito; si intende per bacino di utenza unicamente il territorio del Comune di Carpineto Sinello(CH);

b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

b-ter) non aver riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 21 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non



COMUNE DI CARPINETO SINELLO

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66030 tel. 0872/869135 C.F. e P. Iva 00254060692 C/C/P 12240669

inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguata ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i parametri di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) dal n° 1 al n° 7 della Legge Regionale n. 9619/96;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63 (reddito riferito alla famiglia tipo di 2 componenti). Per i nuclei familiari i cui componenti sono superiori a 2 (due), il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo è ridotto di € 516,41 per ogni altro componente oltre i 2 (due), sino ad un massimo di € 3.098,74; la presente disposizione non si applica per i figli a carico, in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dalla normativa richiamata, senza limiti numerici. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi. Nel computo del reddito imponibile sono escluse le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap;

f-bis) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D. P. C. M. n. 159/2013 (regolamento ISEE), non possono presentare domanda i figli maggiorenni, anche se non conviventi con i genitori, finché non costituiscono un autonomo nucleo familiare. Invece, possono presentare domanda i figli che:

1. hanno più di 26 anni;
2. non risultano più a carico dei genitori ai fini IRPEF e quindi hanno un reddito superiore a € 4.000,00 fino a 24 anni e fino a € 2.840,51 da 24 a 26 anni;
3. sono sposati o hanno figli;

g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;



COMUNE DI CARPINETO SINELLO

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66030 tel. 0872/869135 C.F. e P. Iva 00254060692 C/C/P 12240669

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30 della L. R. n. 96/96. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d) e), g), g-ter) e g-quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 47/2014 convertito dalla Legge n. 80/14.

Art. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

La valutazione del nucleo familiare verrà altresì effettuata ai sensi della L. R. n. 31/2001 di seguito riportata:

"Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso.

Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.

Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi.

Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo.

Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale".



COMUNE DI CARPINETO SINELLO

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66030 tel. 0872/869135 C.F. e P. Iva 00254060692 C/C/P 12240669

Art. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti e le condizioni per la partecipazione sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D. P. R. n. 445/2000, ad eccezione della condizione soggettiva A-5 e delle condizioni oggettive B-1, B-2, B-3 riportate nel successivo art. 4.

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) dell'art. 2 della L. R. n. 96/96, il Comune procederà all'acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti presso la Procura Penale del Tribunale di Vasto (CH) per tutti i partecipanti al bando e i componenti dei relativi nuclei familiari.

Art. 4 - PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità.

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

A-1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2 lettera f) della L. R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni:

- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 2;
- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1.

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione.

A-2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:

- 3 unità: punti 1
- 4 unità: punti 2
- 5 unità: punti 3
- 6 unità ed oltre: punti 4

A-3) richiedenti che alla data di presentazione della domanda hanno superato il 70° anno di età: punti 2 se vivono soli o in coppia: punti 3

A-4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1

Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

A-5) presenza di disabilità gravi nel nucleo familiare: punti 2

E' considerato disabile grave colui al quale la minorazione, singola o multipla, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.



COMUNE DI CARPINETO SINELLO

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66030 tel. 0872/869135 C.F. e P. Iva 00254060692 C/C/P 12240669

A-6) emigrati rientrati unitamente al nucleo familiare da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi: punti 1.

I punteggi A-3 ed A-4 non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto A-6.

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.

CONDIZIONI OGGETTIVE:

B-1) Situazione di grave disagio abitativo esistente da almeno due anni alla data del bando e dovuta a:

b-1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari: punti 2;

b-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, con utilizzazione degli stessi servizi: punti 2.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui al precedente punto b-1.1 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

Per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi propri regolamentari, si intendono tutti quei locali che per la loro struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale e/o registrazione catastale, non sono destinati ad abitazione.

Per servizi regolamentari si intende la fruizione di uno spazio ove risultino essere rispettivamente: il locale cucina, il bagno composto da wc, bidet, lavabo, vasca normale o doccia.

Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano ed il tetto senza plafonature.

Per bassi e simili si intendono i locali situati sotto il livello stradale da tutti e quattro i lati, che non presentino condizioni sufficienti di abitabilità secondo il D. M. Sanità del 05/07/1975.

B-2) situazione di disagio abitativo per sovraffollamento, esistente da almeno un anno:

b-2.1) da due a tre persone a vano utile: punti 1;

b-2.2) oltre tre persone a vano utile: punti 2.

Per vano utile si intende ogni locale di superficie non inferiore a mq. 9, con esclusione della cucina e dei servizi, che riceve aria e luce direttamente dall'esterno.

B-3) abitazione da almeno un anno in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione: punti 2.

Per normali interventi manutentivi si intendono quelli indicati all'art. 31, primo comma lettera a) della L. n. 457/78.

B-4) richiedenti che abitino in alloggio da rilasciarsi a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; verbale di conciliazione giudiziaria; ordinanza di sgombero; provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: punti 4.

Le condizioni B-1, B-2, B-3 devono essere certificate dalla A.S.L. competente con attualità alla data di



COMUNE DI CARPINETO SINELLO

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66030 tel. 0872/869135 C.F. e P. Iva 00254060692 C/C/P 12240669

pubblicazione del bando.

Le condizioni previste nella categoria B-1 non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie B-2 e B-3.

Le condizioni della categoria B-2 sono cumulabili con quelle della categoria B-3.

La condizione B-4 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.

Art. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI IN OPPOSIZIONE

Il Comune, completata l'istruttoria e l'attribuzione provvisoria dei punteggi, trasmette le domande e la relativa documentazione alla Commissione di cui all'art. 7 L. R. n. 96/96, che procede alla redazione della graduatoria provvisoria da pubblicarsi, entro 15 gg. dalla sua formazione, nell'Albo Pretorio on line del Comune di Carpineto Sinello (CH) per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero viene data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, per i lavoratori emigrati all'estero entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla Commissione che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti con lo stesso punteggio.

All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti ai quali è stata riconosciuta una delle due condizioni previste dal punto B-1 o la condizione di cui al punto B-4.

Gli appartenenti a nuclei familiari con presenza di handicappati, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e costituisce provvedimento definitivo.

Art. 6 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva del Bando di Concorso conserva la sua efficacia sino alla formazione di nuova graduatoria conseguente ad un nuovo bando di concorso, ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 96/96.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria, è effettuata con le modalità previste dagli artt. 12, 13 e 14 della L. R. n. 96/96.

Art. 7 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Carpineto Sinello (CH) ed in distribuzione presso:

sito internet del Comune di Carpineto Sinello (CH)

sito internet dell'ATER di Lanciano (CH)



COMUNE DI CARPINETO SINELLO

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66030 tel. 0872/869135 C.F. e P. Iva 00254060692 C/C/P 12240669

- Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico
- Ufficio tecnico negli orari di apertura al pubblico

Per informazioni:

Ufficio Tecnico	Esclusivamente il: Martedì h. 9:00 – 13:00	Via Rotabile Provinciale, n. 11
-----------------	---	---------------------------------

Le domande, debitamente sottoscritte, devono essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, spedite tramite raccomandata postale a/r o a mezzo pec all'indirizzo comune.carpinetosinello@pec.it. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. Alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato: di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti in Paesi extra europei.

Sono esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano presentato o spedito la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

Art. 8 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere **obbligatoriamente allegati, ai fini dell'ammissione:**

- documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- modello ISEE + DSU in corso di validità;
- attestazione, permesso o carta di soggiorno (per gli stranieri);

e, ai fini dell'attribuzione dei punteggi preferenziali:

- certificato attestante il riconoscimento della condizione di handicap grave in corso di validità;
- certificato dell'A.S.L., con data non anteriore a quella di pubblicazione del bando, indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato dal richiedente (condizione oggettiva B-1, B-2, B-3);
- copia provvedimento esecutivo rilascio alloggio, con motivazione; oppure verbale di conciliazione giudiziaria oppure ordinanza di sgombero o, infine, provvedimento di collocazione a riposo (condizione oggettiva B-4).

La mancata presentazione dei suddetti documenti non darà diritto all'attribuzione di punteggi preferenziali.



COMUNE DI CARPINETO SINELLO

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66030 tel. 0872/869135 C.F. e P. Iva 00254060692 C/C/P 12240669

I documenti devono essere prodotti in carta libera.

Art. 9 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato, salvo eventuali successive modifiche legislative, ai sensi del titolo III della L. R. n. 96/96 e successive modificazioni e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario.

Art. 10 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D. P. R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D. P. R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D. P. R. n. 445/2000).

Art. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge Regionale n. 96/96 ss. mm. ii..

AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA L. n. 241/90

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 3 della L. n. 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente	Comune di Carpineto Sinello (CH)
Oggetto del procedimento	Bando di Concorso Edilizia Residenziale Pubblica
Ufficio Responsabile	Settore Tecnico
Responsabile del Procedimento	Arch. Eliodoro Mucilli
Data di conclusione del procedimento	Nei termini di cui alla L. R. n. 96/1996
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione	Ricorso giurisdizionale al Tar
Data di presentazione istanza	Dalla pubblicazione dell'avviso pubblico e sino ai termini di cui all'art 4 della L. R. n. 96/1996



COMUNE DI CARPINETO SINELLO

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66030 tel. 0872/869135 C.F. e P. Iva 00254060692 C/C/P 12240669

L'Ufficio presso cui si può
prendere visione degli atti

Ufficio Tecnico del Comune di Carpineto Sinello CH)

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali comunicati dai partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria. I dati saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di Carpineto Sinello ai soli fini istituzionali e al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti, secondo l'informativa allegata.

Carpineto Sinello, li 01.04.2025

Il Responsabile dell'ufficio tecnico
Arch. Eliodoro Mucilli

